

Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Sommario

1.	PREMESSA – PAI E PGRA.....	4
1.1.	L'ATTUAZIONE DEL PAI IN CAMPO URBANISTICO	4
1.2.	L'attuazione del PAI in ambito di pianificazione dell'emergenza	4
1.3.	Il PGRA.....	5
2.	IL NUOVO TITOLO V DELLE N.D.A. DEL PAI.....	7
2.1.	Misure di salvaguardia.....	8
2.1.1.	Indicazioni operative regionali per l'applicazione	8
2.1.2.	Durata di applicazione delle misure di salvaguardia	9
3.	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELLA D.G.R. 2616/11 RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI NEL SETTORE URBANISTICO ALLA SCALA COMUNALE.....	10
3.1.	Disposizioni relative al Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP).....	10
	Ambito territoriale di riferimento – Allegato 2.....	10
	Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze	10
3.1.1.	Disposizioni per i corsi d'acqua NON interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali	12
	Normativa.....	12
	Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	12
	Comuni con corsi d'acqua privi di fasce fluviali nel PAI ma con studi di fattibilità.....	13
	Sovrapposizione con precedenti delimitazioni di aree allagabili secondo la classificazione di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI.....	13
3.1.2.	Disposizioni per i corsi d'acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali	13
	Normativa.....	14
	Territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti.....	14
	<i>Edificati esistenti ricadenti in fascia A e B, nuovi edificati esistenti che si trovano a ricadere in P3 o P2.....</i>	14
	Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	15
3.2.	Disposizioni relative al Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)	16
	Ambito territoriale di riferimento – Allegato 3.....	16
	Normativa.....	16
	Aree esondabili già individuate nell'Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni.....	16
	Altre aree esondabili che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni	16
	Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	17
3.3.	Disposizioni relative al Reticolo secondario di pianura (RSP).....	18

Ambito territoriale di riferimento – Allegato 4.....	18
Modalità seguite per l'individuazione delle aree nelle mappe del PGRA.....	18
Normativa.....	19
Reticolo naturale.....	19
Reticolo consortile.....	19
Reticolo naturale e reticolo consortile.....	19
Aree RME di pianura.....	20
Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	20
3.4. Disposizioni relative alle Aree costiere lacuali (ACL).....	22
Ambito territoriale di riferimento – Allegato 5.....	22
Modalità di individuazione delle aree.....	22
Normativa.....	22
Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	23
Sovrapposizione con precedenti delimitazioni di aree allagabili secondo la classificazione di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI.....	23
3.5. Disposizioni comuni a tutti gli ambiti.....	23
Disposizioni inerenti i territori che risultano soggetti ad esondazioni dovute a più cause.....	23
Disposizioni inerenti l'informazione relativa alla pericolosità e al rischio.....	23
Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio.....	23
Disposizioni inerenti l'asseverazione di congruità delle varianti urbanistiche alla componente geologica del PGT e alla pianificazione sovraordinata.....	24
Disposizioni inerenti le trasformazioni edilizie.....	24
4. Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio.....	25
5. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali di protezione civile	26
6. La nuova carta PAI – PGRA.....	28
7. Disposizioni integrative rispetto a quelle contenute nella d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7/7582 (DESTINATE ALLE PROVINCE).....	29
Allegato 1 - Cartografia delle aree allagabili.....	30
Visualizzazione della mappa (📍).....	31
Download dei dati vettoriali (↓).....	31
Suggerimenti per l'uso.....	32
Allegato 2 – Ambito territoriale RP - Reticolo Principale (RP) - Elenco corsi d'acqua facenti parte dell'ambito con l'indicazione della presenza di fasce fluviali nel PAI.....	33
Allegato 3 – Elenco Comuni rientranti nell'ambito RSCM.....	35
Elenco comuni dell'ambito RSCM con perimetrazioni in più rispetto a quelle contenute nell'Elaborato 2 del PAI.....	35
Allegato 4 – Elenco Comuni rientranti nell'ambito RSP.....	36
Elenco comuni dell'ambito RSP per i quali le perimetrazioni delle aree allagabili sono state tratte dalla componente geologica dei PGT.....	36
Allegato 5 – Ambito territoriale ACL.....	39
Elenco comuni interessati da perimetrazioni dell'ambito ACL.....	39

Metodologia per la perimetrazione delle aree allagabili lacuali (ambito territoriale ACL) con dati di riferimento per le tre piene.....	39
Allegato 6 – Schema di legenda della carta PAI-PGRA.....	41
Allegato 7 – Struttura degli shape file relativi alla carta PAI-PGRA.....	46
Allegato 8 – Nuovo schema Asseverazione Allegato 15 d.g.r. 2616/2011.....	49

BOLZA

1. PREMESSA – PAI E PGRA

1.1. L'ATTUAZIONE DEL PAI IN CAMPO URBANISTICO

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 24 maggio 2001.

Il PAI, **riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni** contiene in particolare:

- nell'Elaborato 8 "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali" la delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell'asta del Po e dei suoi principali affluenti (cfr. Allegato 2 – Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali);
- nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" – Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto" la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni di dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi – Ca, Cp, Cn – ed esondazioni di carattere torrentizio – Ee, Eb, Em);
- nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato", la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr);
- nell'Elaborato 7 "Norme di attuazione" le norme alle quali le sopracitate aree a pericolosità di alluvioni sono assoggettate.

In Lombardia, dopo l'approvazione del PAI e sulla base delle disposizioni dettate con la d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365, poi aggiornata e integrata con successive delibere, fino a giungere alla vigente d.g.r. 30 novembre 2011, n. 9/2616 (della quale le presenti disposizioni rappresentano un'integrazione), è iniziato il percorso di attuazione del PAI in campo urbanistico alla scala locale. Tale percorso ha prodotto un completamento, approfondimento e arricchimento dell'Elaborato 2 del PAI, che riguarda, come si è detto, la parte collinare e montana della regione. Lo stesso percorso, nonché l'attuazione di interventi di mitigazione/riduzione del rischio, ha portato alla riduzione e modifica di numerose aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2. Infine, per quanto riguarda le fasce fluviali, i comuni lombardi hanno proceduto, nella fase di recepimento delle fasce alla scala locale, ad effettuare gli aggiustamenti morfologici previsti dall'art. 27 delle N.d.A. del PAI, ad effettuare studi locali di valutazione del rischio entro i centri edificati ricadenti in fascia A e B, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo zona I o BPr e nei territori di fascia C posti "a tergo di un limite di progetto tra le fasce B e C". Modifiche a livello d'asta alle fasce fluviali hanno riguardato il Fiume Lambro (variante adottata con Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 2 del 3 marzo 2004) e il Fiume Po (integrazione adottata con Deliberazione n. 1 del 3 marzo 2004 che ha riguardato in Lombardia il tratto da San Cipriano Po ad Arena Po) e modifiche locali, legate al completamento di interventi di difesa, hanno riguardato in Lombardia limitati casi (Torrente Rile in Comune di Gallarate, Fiume Adda sopra lacuale in comuni di Dubino, Fiume Serio in comune di Ghisalba).

1.2. L'attuazione del PAI in ambito di pianificazione dell'emergenza

La legge regionale 22 maggio 2004, N. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", all'art. 2 comma 2 lettera b) affida ai comuni il compito di redigere il piano di emergenza comunale o intercomunale, sulla base di apposite direttive regionali previste all'art. 4, comma 2, lettera b. Tali direttive, approvate con la d.g.r. 16 maggio 2007 n. 8/4732 "Direttiva regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali", esplicitano tra l'altro che:

- ai sensi della Legge 267/98 (art. 1, comma 4) i comuni interessati da perimetrazioni di aree ad elevato rischio hanno l'obbligo di redigere il piano di emergenza (cd. Piani urgenti di emergenza) per le suddette aree entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge;
- ai sensi della legge regionale 12/2005 e relativi criteri attuativi dell'art. 57 i comuni hanno l'obbligo di redazione del piano di emergenza nelle aree già edificate ricadenti entro la classe 4 di fattibilità geologica.

Successivamente il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ha introdotto per tutti i comuni l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile, redatti secondo criteri e modalità definiti in Indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

Dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, i piani urgenti di emergenza di cui alla Legge 267/98, citati dall'art. 67, comma 5 del D. lgs. n. 152/2006 si devono quindi considerare ricompresi e recepiti nei piani di emergenza di protezione civile di cui alla vigente legge 225/92 art.15 comma 3-bis.

Il medesimo decreto-legge ha sancito anche a livello nazionale il principio del coordinamento tra il piano di emergenza di protezione civile e la pianificazione urbanistica e di settore già vigente in Lombardia per effetto dell'art. 55 della L.r.12/2005 così come modificata con la l.r. 4/2008.

A seguito delle revisioni operate dalla Legge 100 del 2012 la Regione ha redatto le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali" in attuazione delle Direttive regionali vigenti, approvate con DDS 5381 del 21/06/2013.

1.3. II PGRA

Il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni"), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4, approvato con deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017).

Il Piano ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni culturali, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. A tal fine nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro le aree "allagabili", individuate le "aree a maggior rischio (ARS)" e impostate misure per ridurre il rischio medesimo suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata.

L'individuazione e delimitazione delle aree allagabili è contenuta nelle mappe di pericolosità, la relativa classificazione di rischio nelle mappe di rischio. Entrambe sono pubblicate sul sito della Regione Lombardia¹ nonché sul sito dell'Autorità di Bacino.

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013 e aggiornate al 2015 a seguito della fase di partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente;
- aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente;
- aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara;

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i seguenti "ambiti territoriali":

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL).

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA **rappresentano una integrazione del quadro conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI** in quanto:

¹ GEOPortale della Lombardia, Servizi di mappa Direttiva Alluvioni

- contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d'acqua del Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PAI e la aggiornano per i corsi d'acqua già fasciati;
- contengono la delimitazione delle aree allagabili in ambiti (RSP e ACL) non considerati nel PAI;
- contengono localmente aggiornamenti delle delimitazioni delle aree allagabili dei corsi d'acqua del reticolo secondario collinare e montano (RSCM) rispetto a quelle presenti nell'Elaborato 2 del PAI, così come aggiornato dai Comuni;
- classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio crescente (da R1, rischio moderato a R4, rischio molto elevato).

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico padano e ha valore di Piano territoriale di settore. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016, le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

In particolare, nell'ambito delle procedure di propria competenza:

- prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e del rischio, delle informazioni associate - relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale - e della normativa vigente su tali aree, già presente nel P.A.I., introdotta dal Titolo V delle N.d.A. del PAI nonché dalle presenti disposizioni e ne tengono conto **da subito in sede di attuazione dei propri strumenti pianificatori** e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e riesami;
- ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, in Allegato 1 alle presenti disposizioni si riportano le modalità per consultare, nel GEOPortale della Lombardia, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui al PGRA e il quadro conoscitivo vigente del P.A.I., funzionali all'individuazione degli aggiornamenti introdotti dalle mappe PGRA rispetto al quadro vincolistico preesistente nel territorio di propria competenza.

Le mappe e il Piano di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e aggiornati nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

2. IL NUOVO TITOLO V DELLE N.D.A. DEL PAI

Tra le misure di prevenzione previste nel PGRA vi è quella di associare, alle aree che risultano allagabili, una idonea normativa d'uso del territorio, coerente con quella già presente nel PAI per i fenomeni alluvionali ivi considerati.

È con questo obiettivo che, con il decreto n. 115 del 19 giugno 2015 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, è stata avviata, ai sensi degli articoli 66 e 68 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di adozione di una Variante alle Norme di Attuazione del PAI, con la quale viene introdotto un nuovo Titolo V contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA)".

A conclusione della fase partecipativa, in data 17 dicembre 2015, con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5 è stato adottato il Progetto di Variante al PAI – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione); con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 è stata successivamente adottata la Variante.

Il nuovo Titolo V:

1. all'art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI e quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi dell'art. 1, comma 9 delle N.d.A. del PAI medesimo con riguardo in particolare all'Elaborato 2, all'Elaborato 3 e all'Elaborato 8;
2. all'art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo titolo V, di disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 27, comma 2 delle N.d.A. del PAI (d.g.r. VII/7365/2001, ora sostituita dalla vigente X/2616/2011). Dispone inoltre che le misure assunte nell'ambito di tali disposizioni debbano essere coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100;
3. all'art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle N.d.A. del PAI, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all'interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase di verifica e eventuale aggiornamento della pianificazione di emergenza;
4. all'art. 60 innesca una verifica di coerenza e, ove necessario, l'adeguamento dei piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche e agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica, di qualunque piano e programma di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio comunque interferente con il bacino idrografico del Po, come definito all'art. 56 del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nonché dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale;
5. all'art. 61 detta indirizzi per il mantenimento e il ripristino delle fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali;
6. agli art. 62, 63 e 64 detta disposizioni immediatamente vincolanti in merito all'obbligo:
 - 6.1. di predisporre, entro 12 mesi, una verifica di compatibilità idraulica per gli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, per gli impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi nonché per le infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili (ed entro le fasce fluviali, per le sole categorie di impianti di cui all'art. 62);
 - 6.2. di progettare di conseguenza i necessari interventi di riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi e dei potenziali danni sull'ambiente;
 - 6.3. di mettere in atto, per le infrastrutture viarie e ferroviarie, fino alla realizzazione dei necessari interventi, ogni opportuno provvedimento per garantirne l'esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibile.

2.1. Misure di salvaguardia

In sede di adozione della Deliberazione 5/2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, a fronte dell'esigenza di assicurare, fino alla sua adozione definitiva, la tutela degli interessi pubblici oggetto della variante medesima (con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi alluvionali ed alla tutela della pubblica incolumità nei territori interessati dalla variante) non ha reputato necessario adottare specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006, assumendo che fosse sufficiente richiamare in premessa la previsione legislativa (tuttora vigente), di cui all'art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n. 279/2000 (convertito con modificazione nella legge 365/2000), a norma della quale, **"fino all'adozione definitiva della Variante di Piano, per le Aree a Rischio Significativo (ARS) individuate dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (che costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile e, in particolare, ai fini della predisposizione o all'adeguamento dei piani urgenti di emergenza² di cui all'art. 67, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 rispetto ai contenuti del PGRA adottato) si devono ritenere applicabili le misure previste dall' "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180" adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del D. L. n. 279/2000 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000)".**

Successivamente, con la nota protocollo 1875/31 del 23 marzo 2016, l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha specificato che, a norma della previsione legislativa (tuttora vigente) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del D.L. 279/2000 (convertito con modificazioni nella legge n. 365/2000), nelle more dell'approvazione definitiva della Variante di Piano, **all'intera superficie delle aree corrispondenti alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni, devono ritenersi applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanati con DPCM 29 settembre 1998.**

2.1.1. Indicazioni operative regionali per l'applicazione

Regione Lombardia, con propria nota del 9-10/05/2016 ha dato ulteriori indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia alle aree individuate nelle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA, che si riportano di seguito.

Le misure di salvaguardia rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire adeguatamente l'aumento delle condizioni di rischio di "perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di attività socio-economiche".

Tali misure sono da applicarsi a tutte le aree che **non** siano già state individuate e perimetrate dai previgenti strumenti della pianificazione di bacino, nonché dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già adeguati alla pianificazione di bacino, e alle quali **non** risultino attualmente associate disposizioni finalizzate a garantire adeguatamente la tutela di persone e beni.

Si ritiene pertanto che, ferma restando la responsabilità degli enti locali nella valutazione della sussistenza delle condizioni sopra indicate, le misure di salvaguardia non si applichino:

– alle aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B di PAI, incluse quelle interne al "centro edificato" (come definito all'art. 39, comma 1, lett. c delle Norme di attuazione del PAI) per le quali i Comuni abbiano effettuato la valutazione di compatibilità con le condizioni di rischio secondo i criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005;

– alle aree ricadenti in fascia C di PAI a tergo del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" per le quali i Comuni abbiano effettuato la valutazione di compatibilità con le condizioni di rischio secondo i criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005;

² Come esplicitato in premessa i piani urgenti di emergenza citati nel D.lgs. 152/2006 si intendono oggi ricompresi e recepiti nei piani di emergenza di protezione civile comunali previsti all'art. 15 della Legge 225/92.

– alle aree individuate e perimetrate nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" del PAI, così come aggiornato dai Comuni attraverso le procedure di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI;

– alle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (es. corsi d'acqua minori di pianura, laghi lombardi) per le quali gli Studi geologici, idrogeologici e sismici a supporto dei PGT comunali redatti ai sensi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 e relativi provvedimenti attuativi, abbiano attribuito classi di fattibilità geologica e norme associate che assicurino un adeguato livello di tutela di persone e beni.

Si ritiene inoltre che gli interventi edilizi ammessi nelle aree soggette all'applicazione delle misure di salvaguardia, possano essere esonerati dalla produzione di uno studio di compatibilità idraulica e dalla conseguente approvazione da parte dell'Autorità idraulica competente nel caso in cui gli stessi:

- non creino modifiche al regime idraulico nell'area allagabile;
- non comportino aumento di carico insediativo;

allegando al progetto dell'intervento una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal progettista che comprovi la sussistenza di tali condizioni.

2.1.2 Durata di applicazione delle misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono entrate in vigore in data 17 dicembre 2015 (e sono da applicarsi fino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni regionali³).

³ art. 6 comma 3 della deliberazione 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

3. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELLA D.G.R. 2616/11 RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI NEL SETTORE URBANISTICO ALLA SCALA COMUNALE

Le disposizioni di seguito riportate producono effetti immediati in termini di indirizzi e limitazioni d'uso del suolo, e comportano la necessità, per i comuni interessati dalle aree allagabili del PGRA, di procedere obbligatoriamente ad una verifica di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico e il PGRA e, ove necessario, di procedere con l'adeguamento dello strumento urbanistico. Parimenti è necessario procedere con una verifica di coerenza tra il Piano di Emergenza di Protezione Civile vigente e il PGRA e, ove necessario, procedere con l'aggiornamento del Piano. Gli aggiornamenti del PGT e del Piano di Emergenza devono essere coordinati e comunque non in contrasto tra loro.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni è necessario individuare, attraverso la sovrapposizione tra il nuovo quadro conoscitivo derivante dal PGRA e quello proprio degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti:

- 1) le aree del territorio per le quali esistono e sono confermate norme, disposizioni, indirizzi, direttive che ne regolamentano l'uso e garantiscono adeguatamente la tutela di persone e beni in relazione a possibili fenomeni alluvionali;
- 2) le aree di nuova introduzione o oggetto di modifica, per le quali valgono le disposizioni specifiche di cui alle presenti Disposizioni.

3.1. Disposizioni relative al Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)

Ambito territoriale di riferimento – Allegato 2

L'ambito territoriale di riferimento è quello interessato dai corsi d'acqua riportati nell'Allegato 2 alle presenti disposizioni e dalle aree che possono essere interessate dalla piena dei medesimi corsi d'acqua per i tre tempi di ritorno considerati, riportati anch'essi in Allegato 2.

Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze

Come anticipato in Premessa, le mappe di pericolosità e rischio del PGRA contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d'acqua del Reticolo principale di pianura e di fondovalle così suddivisi:

- **corsi d'acqua non interessati** nella pianificazione di bacino vigente **dalla delimitazione delle fasce fluviali**;
- **corsi d'acqua già interessati** nella pianificazione di bacino vigente **dalla delimitazione delle fasce fluviali**.

Fasce fluviali e aree allagabili non sono sinonimi.

Le fasce fluviali nel PAI sono state delimitate seguendo la metodologia sintetizzata di seguito⁴.

Per la delimitazione della Fascia A, o Fascia di deflusso della piena, si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti:

- fissato in 100 o 200 anni⁵ il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia A la porzione ove defluisce almeno l'80% di tale portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali);
- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 100 o 200 anni (criterio prevalente nei corsi d'acqua ramificati).

⁴ La metodologia completa è descritta nell'Allegato 3 (Metodo di delimitazione delle fasce fluviali) al Titolo II (Norme per le fasce fluviali) dell'Elaborato 7 (Norme di attuazione) del PAI. La metodologia è stata **successivamente modificata ed integrata nella Direttiva sedimenti.**

⁵ Cfr. Allegato 2 per il dettaglio

Per la delimitazione della Fascia B, o Fascia di esondazione, si assume come portata di riferimento la piena con TR di 100 o 200 anni. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con:

- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;
- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale.

Per la delimitazione della Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica, si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni.

Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area soggetta ad inondazione viene eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto delle aree con presenza di forme fluviali fossili.

Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche corrispondenti alla piena:

- altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini;
- altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini.

La delimitazione delle fasce **sottende inoltre l'assunzione di uno specifico "progetto per l'assetto di un corso d'acqua", comprendente l'individuazione delle caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell'alveo.** I limiti della fascia B vengono evidenziati nella cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature).

Un elemento importante da tenere in considerazione è che, "a tergo" dei limiti B di progetto, nel PAI, NON è stata tracciata l'area allagabile dalla piena di riferimento. Il tracciamento di tale limite in Lombardia è stato demandato, già dalla d.g.r. 7365/2001, alla scala locale, attraverso gli studi di valutazione del rischio da realizzarsi attraverso un metodo semplificato, ammesso solo per i primi nove mesi dalla data di approvazione del PAI (cfr. Allegato 2 alla d.g.r. 20 dicembre 2001, n. 7365) o approfondito (cfr. Allegato 3 alla d.g.r. 20 dicembre 2001, n. 7365).

Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del PGRA:

- tengono conto dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento (10-20 anni per la piena frequente, 100-200 per la piena poco frequente e la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni per la piena rara);
- tengono conto di idraulici svolti a livello d'asta⁶ o di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi propedeutici al PAI;
- sono state tracciate utilizzando rilievi topografici ad alta precisione (ottenuti con tecnologia Laser Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging) che il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibili a partire dal 2008⁷;
- tengono parzialmente conto delle aree sede di possibile riattivazione delle forme fluviali relitte non fossili;

⁶ Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua predisposti a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per i corsi d'acqua elencati nella Tabella 2 – Allegato 1 – d.g.r. 2616/2011.

⁷ Rilievi realizzati nell'ambito del Piano straordinario di telerilevamento per la verifica e il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico finanziato con la legge 179/2002 (art. 27).

- non tengono conto delle aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e di quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale;
- non contengono un assetto di progetto.

Le aree allagabili rappresentano quindi la base di partenza per l'istituzione o l'aggiornamento delle fasce fluviali dei corsi d'acqua; sono da considerarsi un primo passo del processo per la delimitazione delle fasce fluviali.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po procederà, in accordo con Regione Lombardia, ad avviare specifiche varianti al PAI relative alle fasce fluviali, prioritariamente nei sottobacini idrografici ove vi è un maggior rischio, ove si siano verificati recenti eventi alluvionali e ove i quadri conoscitivi siano maggiormente aggiornati e completi.

3.1.1. Disposizioni per i corsi d'acqua NON interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali

Normativa

Nelle more del completamento delle specifiche varianti d'asta:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI.
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI.
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa sopraindicata secondo le modalità previste dall'articolo 27 delle N.d.A. del PAI.

In particolare, i Comuni, nei cui territori ricadono aree classificate come aree allagabili per la piena frequente (P3), poco frequente (P2) e rara (P1):

1. applicano, da subito, la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell'Allegato 1), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i piani di emergenza comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle Norme del PAI, **si ritengono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. A tal fine si ricorda che, laddove l'area allagabile per la piena frequente (P3) e quella allagabile per la piena rara (P2) coincidono, si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per l'area allagabile per la piena frequente (P3), pertanto le norme della Fascia A;**

- all'interno **dell'edificato esistente, classificato come R4 nelle mappe di rischio del PGRA**, che si trovano a ricadere in area allagabile P3 e P2, al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, i Comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locali, da svolgersi secondo le metodologie indicate nell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011⁸. La valutazione deve avere le finalità descritte al paragrafo "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tale valutazione deve

⁸ Per tale valutazione è necessario utilizzare i dati di riferimento riportati nel Documento "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" – Marzo 2016 - nonché i dati relativi ai rilievi LIDAR utilizzati per la delimitazione delle aree allagabili nel PGRA.

essere trasmessa a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo. Regione può esprimere parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell'Autorità idraulica competente. Fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale della suddetta valutazione del rischio si applicano, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3 e P2 (fasce A e B);

3. in occasione della prima variante al documento di piano (e componente geologica), **procedono** con il recepimento delle aree allagabili e relative norme (incluse quelle di dettaglio derivanti dalla valutazione del rischio svolta sugli edificati esistenti che si trovano a ricadere entro le aree allagabili P3 e P2) nello strumento urbanistico comunale secondo le modalità già definite per le fasce fluviali nelle N.d.A. del PAI nonché nella d.g.r. 2616/2011, parte II, paragrafo 5.1, punti 1 e 2. Considerato che per il tracciamento delle aree allagabili si sono utilizzati rilievi LIDAR di elevato dettaglio e che le aree allagabili rappresentano uno *step* del percorso per l'introduzione delle fasce fluviali, gli aggiustamenti morfologici previsti al comma 3 art. 27 delle N.d.A. del PAI e dalla d.g.r. 2616/2011 non sono di norma consentiti o devono essere adeguatamente motivati;
4. il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 6 La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7).

Casi specifici:

Comuni con corsi d'acqua privi di fasce fluviali nel PAI ma con studi di fattibilità

Nel caso in cui i Comuni, ai sensi della d.g.r. 2616/2011 (e precedente d.g.r. 7384/2008) avessero già proceduto a integrare la componente geologica del proprio PGT con la delimitazione delle aree allagabili desumendole dagli Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011, sostituiscono tali delimitazioni con le nuove perimetrazioni contenute nelle mappe del PGRA, applicando da subito la relativa normativa.

Sovrapposizione con precedenti delimitazioni di aree allagabili secondo la classificazione di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI

In caso le aree allagabili delimitate dal PGRA su corsi d'acqua privi di fasce fluviali si sovrappongano a precedenti delimitazioni di aree classificate ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI proposte dal Comune vige la norma più restrittiva, fino all'adeguamento del Piano di Governo del Territorio. In sede di adeguamento è opportuno che le perimetrazioni operate a livello d'intera asta sostituiscano le precedenti ai sensi dell'art. 9.

Le delimitazioni delle aree allagabili possono essere oggetto di segnalazioni di necessità di modifica per evidenti errori materiali o manifeste incongruenze. Tali segnalazioni, adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione devono essere trasmesse a Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo entro il mese di giugno di ciascun anno che le valuterà congiuntamente ad ADBPO e all'Autorità idraulica competente ai fini dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA.

3.1.2. Disposizioni per i corsi d'acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali

In questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo "Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze", **le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali** ma rappresentano un aggiornamento, come già detto in premessa, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

Normativa

Fino al completamento delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva. Come nel caso dei corsi d'acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

Casi specifici:

Territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti

Se in questi territori si è proceduto in passato a svolgere una valutazione del rischio, questa valutazione deve essere aggiornata tenendo conto dell'estensione dell'area allagabile contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli, topografia⁹).

In particolare se in passato si è utilizzato solo il metodo semplificato di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. 7/7365/2001, che pertanto ha condotto ad un tracciamento dell'area allagabile a tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, tale tracciamento deve essere eventualmente aggiornato con la nuova area allagabile tracciata nelle mappe PGRA. Il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio di eventuali edificati che ricadessero all'interno delle nuove aree allagabili.

Se in passato si è utilizzato il metodo approfondito di cui all'Allegato 3 alla d.g.r. 7/7365/2001 (ora Allegato 4 della d.g.r. 2616/2011) occorre verificare e, se necessario, aggiornare tale valutazione considerando i nuovi dati di riferimento utilizzati nel PGRA (portate, livelli, topografia) ed estendendo la valutazione a tutta la nuova area).

Edificati esistenti ricadenti in fascia A e B, nuovi edificati esistenti che si trovano a ricadere in P3 o P2
Il Comuni con edificati esistenti ricadenti all'interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione del rischio (con il metodo approfondito), devono verificarla e se necessario aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA.

Per l'edificato esistente non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ricadere in P3 e P2, il Comune competente è tenuto a valutare il rischio presente attraverso una nuova analisi da svolgersi secondo i criteri di cui all'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011.

Le nuove valutazioni condotte (e gli aggiornamenti delle valutazioni già effettuate in precedenza) per i casi specifici sopraelencati, devono essere trasmesse a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo che le utilizzerà nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA. Regione può esprimere parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell'Autorità idraulica competente.

Fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale delle suddette valutazioni del rischio si applicano, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3 e P2 (norme di fascia A e B).

⁹ Per tale valutazione è necessario utilizzare i dati di riferimento riportati nel Documento "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" – Marzo 2016 - nonché i dati relativi ai rilievi LIDAR utilizzati per la delimitazione delle aree allagabili nel PGRA.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali seguono le indicazioni già fornite per i corsi d'acqua privi nel PAI di fasce fluviali. In questo caso specifico le aree allagabili sono sovrapposte alle previgenti fasce. Come già anticipato, fino alle varianti d'asta entrambe le perimetrazioni sono vigenti, con la relativa normativa.

Il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, e delle fasce previgenti, da effettuarsi sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 6 La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7).

BOLLA

3.2. Disposizioni relative al Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)

Ambito territoriale di riferimento – Allegato 3

L'ambito territoriale di riferimento è quello corrispondente alla parte montana e collinare del territorio regionale già oggetto, a seguito dell'approvazione del PAI, all'obbligo di effettuare verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti all'Elaborato 2 del PAI. Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l'ambito territoriale RSCM corrispondono infatti in gran parte alle aree già classificate come Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn nell'Elaborato 2 del PAI aggiornato dai Comuni tramite la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico¹⁰.

A queste aree sono state aggiunte:

1) alcune nuove delimitazioni di aree allagabili derivanti da studi di sottobacino idrografico realizzati nei bacini dei seguenti corsi d'acqua:

- Torrente Versa¹¹;
- Torrente Scuropasso¹²;
- Torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa¹³;

2) nuove delimitazioni di aree allagabili derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2014 che hanno coinvolto gli affluenti del T. Seveso ed in particolare il sottobacino del Certesa (T. Certesa, R. Vecchia e R. Borromea) che interessano i comuni di Arosio, Carugo, Mariano Comense e Meda. Le aree coinvolte in tali eventi sul T. Seveso, invece, sono state integrate con le delimitazioni già presenti nell'ambito RP.

3) nuove delimitazioni di aree allagabili segnalate dai Comuni nell'ambito del percorso partecipativo (comuni di Paitone e Nuvolento).

L'elenco dei comuni interessati dalle aree di cui ai punti 1), 2) e 3) è riportato anch'esso in Allegato 3.

Normativa

Aree esondabili già individuate nell'Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni

Le aree esondabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la normativa già vigente, ai sensi degli articoli 9, commi da 5 a 9 (aree Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Altre aree esondabili che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni

Le aree allagabili presenti nell'ambito RSCM che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI sono assoggettate alle norme di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PAI, ed in particolare:

¹⁰ Le mappe di pericolosità del PGRA per l'ambito RSCM riprendono le proposte di modifica all'Elaborato 2 del PAI formulate dai Comuni secondo la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI approvate indicativamente entro il giugno 2015. Si intende che le proposte avanzate in data successiva che hanno concluso la procedura di cui all'art. 18 sono fatte salve e andranno automaticamente ad aggiornare le mappe PGRA nei successivi aggiornamenti periodici.

¹¹ Studio idrogeologico e idraulico a scala di sottobacino del torrente Versa finalizzato alla definizione degli interventi di sistemazione necessari sul tratto medio-inferiore del bacino, maggio 2011.

¹² Studio idrogeologico e idraulico a scala di sottobacino del torrente Scuropasso finalizzato alla definizione degli interventi di sistemazione necessari sul tratto medio-inferiore del bacino, maggio 2011.

¹³ Studio idrogeologico ed idraulico a scala di sottobacino idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa, maggio 2014 (Comuni interessati: Rodengo Saiano, Brescia, Cellatica, Gussago, Monticelli Brusati, Ome, Passirano, Castegnato, Roncadelle, Torbole Casaglia, Castelmella). Da tale studio sono state acquisite le "aree a rischio esondazione", escludendo quelle contrassegnate come "criticità localizzata, di norma dovuta alla fognatura in pressione". Lo studio ha ricostruito le aree esondate in base alle indicazioni dei comuni riguardanti l'evento del 5 maggio 2010 ed eventuali altri eventi precedenti. Poiché il tempo di ritorno dell'evento del 2010 è stato stimato pari a circa 50 anni, nelle mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni è stata attribuita a tali aree la pericolosità H (frequente).

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 5, per le aree Ee;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6 per le aree Eb;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), vigono le limitazioni e prescrizioni stabilite dall'art 9, comma 6bis per le aree Em.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

I Comuni nei cui territori ricadono aree allagabili classificate come P3, P2 e P1 nell'ambito RSCM che non derivano dall'Elaborato 2 del PAI (riportati nell'Allegato 3):

1. **applicano, da subito**, la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (rese disponibili attraverso il GEOPortale della Lombardia), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i piani di emergenza comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5. Ai sensi dell'art. 5 delle N.d.A. del PAI sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata.
2. Entro le aree che risultano classificate come R4 i comuni sono tenuti a valutare il rischio al quale l'edificio esistente è esposto, secondo le procedure già definite nell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011 e con le finalità descritte al paragrafo "Disposizioni relative all'edificio esistente esposto al rischio". Tale valutazione deve essere trasmessa a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo. Regione può esprimere parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell'Autorità idraulica competente. Fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale della suddetta valutazione del rischio si applicano, anche all'interno dell'edificio esistente, le norme riguardanti le aree P3 e P2 (Aree Ee ed Eb);
3. in occasione della prima variante al documento di piano (e componente geologica), **procedono** con il recepimento delle aree allagabili (qualora non già presenti) e relative norme (incluse quelle di dettaglio derivanti dalla valutazione del rischio svolta sull'edificio esistente che si trova a ricadere entro le aree allagabili P3 e P2 ed è classificato a rischio R4);
4. il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 6 La carta PAI-PGRA e Allegati 6 e 7) .

Le proposte di modifica alle delimitazioni di aree allagabili relative all'ambito RSCM seguono le procedure già definite nella d.g.r. 2616/2011.

3.3. Disposizioni relative al Reticolo secondario di pianura (RSP)

Ambito territoriale di riferimento – Allegato 4

L'ambito territoriale Reticolo secondario di pianura (RSP) si estende sui territori dei comuni "di pianura" che a suo tempo non sono stati assoggettati all'obbligo di aggiornare l'Elaborato 2 del PAI" nella d.g.r. 7/7365/2001 ora sostituita dalla d.g.r. 2616/2011. L'elenco dei comuni interessati è riportato in Allegato 4.

Nelle mappe di pericolosità del PGRA per questo ambito sono state individuate aree allagabili su:

- 1) Corsi d'acqua naturali (non facenti parte dell'ambito RP) per i quali la delimitazione delle aree allagabili deriva dalla componente geologica dei PGT dei Comuni. Si tratta in particolare delle "Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico" individuate nella carta di sintesi e di fattibilità geologica dei PGT vigenti;
- 2) Corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, per i quali la delimitazione è stata proposta da ANBI (ex URBIM), sentiti i Consorzi medesimi.

Sono inoltre presenti nell'ambito RSP delle mappe del PGRA le aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico dell'allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI in quanto ricadono appunto nel territorio di pianura.

Modalità seguite per l'individuazione delle aree nelle mappe del PGRA

Per le aree di tipo 1)

In accordo con l'Autorità di bacino si è proceduto ad associare uno scenario di pericolosità a ciascuna delle categorie di aree vulnerabili dal punto di vista idraulico individuate nelle carte di sintesi della componente geologica dei PGT, redatta ai sensi dei criteri regionali attuativi della l.r. 12/2005, come specificato nel seguito:

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico	Pericolosità da associare
aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi valori di velocità e/o altezze d'acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido	P3
aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua tali da non pregiudicare l'incolumità delle persone, la funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche	P2
aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici tenendo conto delle criticità derivanti da punti di debolezza delle strutture di contenimento quali tratti di sponde in erosione, punti di possibile tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di deflusso insufficienti anche a causa della presenza di depositi di materiale vario in alveo o in sua prossimità ecc.	P2
aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali desunte dalla ricerca storica-bibliografica	P2 o P3 in base alle informazioni disponibili
aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente protette da interventi di difesa	P3
aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura	P3

Per le aree di tipo 2)

Le aree allagabili sul reticolo consortile sono state delimitate principalmente sulla base degli eventi storicamente accaduti. Sono stati considerati solo gli eventi verificatisi dal 1990 al 2012 (data di completamento della ricognizione), in quanto ritenuti maggiormente compatibili con l'attuale scenario di bonifica e di uso del suolo e solo gli allagamenti che possono risultare ripetibili. Pertanto, nel caso in cui, posteriormente agli eventi accaduti, siano stati eseguiti interventi volti alla risoluzione del problema, l'area allagata non è stata riportata nelle mappe oppure gli è stato attribuito uno scenario di frequenza inferiore.

In alcuni casi si sono riportate anche aree allagate in occasione di eventi antecedenti al periodo sopraindicato, in quanto ritenuti significativi.

Infine le aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico dell'allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI (già presenti nei PGT dei Comuni), ricadenti nel territorio di pianura, sono state rappresentate nelle mappe di pericolosità del PGRA (ambito RSP) con pericolosità P3 (senza distinzioni di zona).

Normativa

Le norme relative a questo ambito sono differenziate tra reticolo naturale e reticolo consortile.

Reticolo naturale

In coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. 2616/2011, per le aree classificate a pericolosità P3 sussistono gravi limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso. Sono pertanto da applicare le limitazioni e prescrizioni relative alla classe 4 di fattibilità geologica.

Per le aree classificate a pericolosità P2, in coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. 2616/2011 sussistono consistenti limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica.

Reticolo consortile

Ad integrazione delle disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. 2616/2011, che non considerano attualmente tra le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico da rappresentare nella carta di sintesi (e pertanto non danno indicazioni in merito alla classe di fattibilità geologica da assegnare) e date le caratteristiche delle alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, che, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui, per le aree classificate a pericolosità P3 e P2 sul reticolo consortile, si ritiene che sussistano consistenti limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica.

Reticolo naturale e reticolo consortile

Entro le aree P3 e P2, laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il Comune non realizzi uno studio di approfondimento al livello locale, secondo le indicazioni fornite al paragrafo "Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali" è necessario:

- subordinare le eventuali trasformazioni edilizie alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare in sede di rilascio del titolo edilizio, acquisendo ove necessario il parere dell'Autorità idraulica. Tale studio è finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali;
- garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;
- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio di compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
- progettare e realizzare le trasformazioni consentite con modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica;
- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Aree RME di pianura

Sulle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico dell'allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI (già presenti nei PGT dei Comuni), ricadenti nel territorio di pianura, continuano ad applicarsi le norme PAI del Titolo IV vigenti.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

- 1) I comuni che non sono interessati da delimitazioni nelle mappe di pericolosità del PGRA (versione 2015) ma che rientrano nell'ambito territoriale RSP (riportati in Allegato 4) sono comunque tenuti, in occasione della revisione della componente geologica del PGT (o in occasione della prima revisione del documento di piano) a verificare l'eventuale presenza di aree allagabili sul proprio territorio comunale e a riportarle nella carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 6 La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7). Questo anche ai fini dei successivi aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni previsti con cicli sessennali.
- 2) I comuni che rientrano nell'ambito territoriale RSP e che sono interessati da delimitazioni nelle mappe di pericolosità del PGRA (versione 2015):
 - a. **applicano da subito** le limitazioni e prescrizioni sopra descritte;
 - b. entro le aree che risultano classificate come R3 sono tenuti a valutare il rischio al quale l'edificato esistente è esposto secondo le procedure già definite nell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011, se applicabili e con le finalità descritte al paragrafo "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tale valutazione deve essere trasmessa a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo. Regione può esprimere parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell'Autorità idraulica competente. Fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale della suddetta valutazione del rischio si applicano, anche all'interno degli edifici esistenti, le norme riguardanti le aree P3 e P2 definite per questo ambito specifico;
 - c. sono tenuti, in occasione della revisione della componente geologica del PGT (o in occasione della prima revisione del documento di piano), qualora necessario, ad adeguare i loro PGT recependo le perimetrazioni e associando a tali aree una norma adeguata e coerente alle indicazioni fornite nel presente documento;
 - d. possono procedere ad una verifica delle aree allagabili individuate sul reticolo consortile e riferite al territorio di propria competenza conformemente alle seguenti indicazioni:
 - i. nella verifica delle aree allagabili relative al reticolo consortile deve essere coinvolto il Consorzio competente;
 - ii. la verifica deve riguardare l'intera area allagabile, anche se tale area riguarda il territorio di più comuni, che pertanto devono essere coinvolti/informati nella/della verifica in corso;
 - iii. la proposta di modifica dell'area allagabile, supportata da adeguate motivazioni che seguano le metodologie riportate nella d.g.r. 2616/2011 e tengano conto delle modalità seguite per la delimitazione di queste aree, deve essere trasmessa dal/i Comune/i o dal Consorzio per conoscenza a tutti i comuni interessati e per competenza a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo. Regione può esprimere parere sulla coerenza della valutazione con le metodologie e i dati di riferimento entro 90 giorni, acquisendo eventualmente il contributo di ADBPO e dell'Autorità idraulica competente, se diversa dal Consorzio;
 - iv. dopo che la proposta di modifica ha acquisito il parere da parte della Regione, deve essere recepita dal Consorzio nel proprio piano di bonifica;
 - e. aggiornano se del caso i piani di emergenza comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5.

Le eventuali proposte di modifica alle delimitazioni presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA devono essere presentate utilizzando la carta PAI – PGRA, descritta nel seguito (Paragrafo La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7).

BOLZA

3.4. Disposizioni relative alle Aree costiere lacuali (ACL)

Ambito territoriale di riferimento – Allegato 5

L'ambito territoriale Aree Costiere Lacuali (ACL) corrisponde al territorio che circonda i grandi laghi e che può essere influenzato, o che lo è già stato in passato, da esondazioni del lago medesimo. L'elenco dei comuni con porzioni di territorio interessate da aree allagabili per esondazione lacuale è riportato in Allegato 5.

Modalità di individuazione delle aree

Nelle mappe di pericolosità del PGRA sono state delimitate le aree allagabili dei laghi principali, (Maggiore, Como, Garda, Iseo, Idro, Varese e Lugano) seguendo la metodologia descritta in Allegato 5. Ai fini dei successivi aggiornamenti delle mappe di pericolosità del PGRA, saranno incluse, qualora disponibili, le aree allagabili di altri laghi.

Normativa

In coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. 2616/2011, entro le aree circumlacuali, allagabili per la piena frequente (P3) sussistono consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d'uso del territorio; sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica.

Entro le aree P3, laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il Comune non proceda con l'aggiornamento della componente geologica del PGTE con il tracciamento dei limiti di allagabilità a partire dai livelli delle piene di riferimento utilizzati nelle mappe PGRA secondo le indicazioni fornite al paragrafo "Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali" è necessario:

- subordinare le eventuali trasformazioni edilizie alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale (o, qualora delegata, l'Autorità di Bacino lacuale) è tenuta a valutare in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per diversi laghi e per i diversi scenari, così come riportati in Allegato 5;
- garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;
- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
- progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio per ilacuale;
- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Entro le aree allagabili per la piena poco frequente (P2) sussistono moderate limitazioni alla modifica della destinazione d'uso del territorio. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 2 di fattibilità geologica. Entro tali aree è lasciata la facoltà al comune di prevedere in tutto o in parte le limitazioni e le prescrizioni previste per le aree P3.

Nelle aree esondabili per la piena rara (P1) vigono norme coerenti con quelle previste per la fascia C nelle N.d.A. del PAI.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

- 1) I comuni che rientrano nell'ambito territoriale ACL e che sono interessati da delimitazioni nelle mappe di pericolosità del PGRA (versione 2015)
 - a. **applicano, da subito** le limitazioni e prescrizioni sopra descritte qualora il proprio strumento urbanistico non contenga disposizioni coerenti o maggiormente cautelative;
 - b. entro le aree che risultano classificate come R4 i comuni sono tenuti a valutare il rischio al quale l'edificato esistente è esposto con le finalità descritte al paragrafo "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio";
 - c. possono, in occasione della prima variante al documento di piano (e componente geologica), nell'ambito dell'adeguamento dei loro PGT tracciare le aree allagabili per le tre piene di riferimento alla scala dello strumento urbanistico locale facendo riferimento ai tre valori di quota per le tre piene di riferimento utilizzati nelle mappe di pericolosità del PGRA (e riportati in Allegato 5) ma utilizzando la base topografica del PGT;
 - d. associano a tali aree una norma adeguata e coerente alle indicazioni fornite nelle presenti disposizioni;
 - e. il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 6 La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7)
 - f. aggiornano se del caso i piani di emergenza comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5.

Sovrapposizione con precedenti delimitazioni di aree allagabili secondo la classificazione di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI

In caso le aree allagabili delimitate dal PGRA sui laghi si sovrappongano a precedenti delimitazioni di aree esondabili dal lago classificate però ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI, il principio generale è che viga la norma più restrittiva, fino all'adeguamento della componente geologica del Piano di Governo del Territorio. In sede di adeguamento è opportuno che le perimetrazioni ai sensi dell'art. 9 siano eliminate, lasciando spazio alle nuove perimetrazioni tracciate omogeneamente sull'intero lago.

Le eventuali proposte di modifica alle delimitazioni presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA devono essere presentate utilizzando la carta PAI – PGRA, descritta nel seguito (Paragrafo La carta PAI – PGRA e Allegati 6 e 7).

3.5. Disposizioni comuni a tutti gli ambiti

Disposizioni inerenti i territori che risultano soggetti ad esondazioni dovute a più cause

Sui territori allagabili per più fenomeni (es: lago e conoide, conoide e corso d'acqua principale ecc.) e quindi inclusi in più di un ambito territoriale (ACL e RSCM, RSCM e RP ecc.) per i quali si sovrappongono più normative, vige la più restrittiva.

Disposizioni inerenti l'informazione relativa alla pericolosità e al rischio

In analogia con quanto previsto all'art. 18, comma 7 delle N.d.A. del PAI, i Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sul grado di pericolosità, di rischio e sulle norme da essi derivanti, vigenti entro i territori ricadenti nella cartografia PAI e PGRA. Provvedono altresì ad inserire **nel certificato di destinazione urbanistica**, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dai sopracitati piani.

I soggetti attuatori sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio

Ad integrazione di quanto già riportato nell'allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011 "Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione" al punto 3.5 in merito ai

possibili **accorgimenti** edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, si aggiungono i seguenti, riferiti specificamente ai piani interrati e seminterrati:

- pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d'acqua;
- presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
- impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
- aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc.);
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

Disposizioni inerenti l'asseverazione di congruità delle varianti urbanistiche alla componente geologica del PGT e alla pianificazione sovraordinata

Tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni, devono essere corredate da un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove disposizioni derivanti dalle presenti disposizioni, seguendo il nuovo schema di asseverazione riportato in Allegato 8.

Disposizioni inerenti le trasformazioni edilizie

Nella modulistica edilizia unificata e standardizzata per la presentazione del permesso di costruire (PdC), della Denuncia di Inizio di Attività, della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL e CILA), laddove è previsto che si dichiari che l'intervento è compatibile con le limitazioni derivanti dalla classe di fattibilità geologica assegnata nel PGT, fino all'adeguamento dello stesso occorre dichiarare anche la compatibilità dell'intervento con le limitazioni derivanti dalla variante normativa al PAI di raccordo con il PGRA ed alle presenti disposizioni.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EDIFICATO ESISTENTE ESPOSTO AL RISCHIO

Con le disposizioni fornite al paragrafo 3 si è voluta integrare, alla luce del nuovo quadro conoscitivo costruito con le mappe di pericolosità e rischio del PGRA, la normativa esistente in Lombardia in tema di prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale locale.

La normativa preesistente è prioritariamente orientata a guidare le nuove trasformazioni urbanistiche verso aree a pericolosità bassa o nulla; la gestione del rischio sul patrimonio esistente è affidata sia alla pianificazione urbanistica che alla pianificazione di emergenza.

La Direttiva 2007/60/CE e il D. Lgs. 49/2010 mettono in evidenza, con chiarezza, che il rischio di alluvioni si gestisce mettendo in campo contemporaneamente misure di prevenzione, protezione, preparazione e ripristino correlate e coordinate tra loro e che devono riguardare non solo le nuove trasformazioni ma, soprattutto, le aree già edificate attraverso entrambi gli strumenti pianificatori.

Le aree già edificate esposte al rischio sono di fatto, per il metodo seguito, le aree classificate come R4 (per RP, RSCM e ACL) e R3 (per RSP), nelle mappe di rischio del PGRA.

Su tali aree l'amministrazione comunale è tenuta a valutare con maggior dettaglio il grado di rischio alla scala locale seguendo le metodologie riportate negli Allegati alla d.g.r. 2616/2011, che sono di riferimento in particolare per gli ambiti territoriali RP e RSCM. Tale valutazione ha le seguenti finalità:

- individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del rischio nonché di ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza degli edifici esistenti e prioritariamente sulle infrastrutture per la gestione dell'emergenza, in particolare centri di coordinamento, aree di emergenza e viabilità di collegamento, così come risultanti dalla pianificazione di emergenza vigente;
- guidare, attraverso idonee prescrizioni costruttive ed edilizie, le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che non subiscano danni significativi in caso di evento alluvionale;
- individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti e di rinaturalizzazione;
- definire specifici scenari di rischio e relativi modelli d'intervento nel piano di emergenza comunale ai fini della salvaguardia della popolazione esposta al rischio alluvione.

Per l'individuazione delle misure di riduzione della vulnerabilità può essere utilizzato come riferimento il documento "EDIFICI IN AREE A RISCHIO DI ALLUVIONE COME RIDURRE LA VULNERABILITÀ" redatto a cura dell'Autorità di bacino del Fiume Po e dell'Università degli Studi di Pavia (febbraio 2009).

5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

La variante normativa al PAI innesca un processo di verifica ed aggiornamento anche dei piani di emergenza comunali di protezione civile.

Le presenti indicazioni riguardano le modalità di lettura ed utilizzo della cartografia del PGRA per la verifica e l'eventuale aggiornamento del piano comunale di emergenza di protezione civile, di cui alla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Tale legge modifica l'art. 3, comma 6 della L. 225/1992 in: I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

Il piano di emergenza comunale e il relativo aggiornamento devono essere coordinati con il PGT, secondo le norme vigenti in materia, come già richiamato nelle Premesse del presente documento. Le presenti indicazioni operative saranno recepite negli aggiornamenti della D.G.R. 4732/2007.

SCENARIO DI EVENTO

Nella Direttiva regionale vigente e relative indicazioni operative vengono individuate le modalità per la definizione dello scenario di evento di tipo idrogeologico-idraulico. Tra gli elementi conoscitivi utili, si fa riferimento alle fasce A e B del PAI, alle aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI, agli approfondimenti effettuati alla scala locale nell'ambito della componente geologica del PGT. Come esplicitato in premessa, la cartografia del PGRA rappresenta una integrazione del quadro conoscitivo del PAI; partendo dalle medesime fonti informative le integra e le aggiorna con informazioni territoriali più recenti e dettagliate e le estende a nuovi ambiti.

Per gli scenari "rischio idraulico" e "colata detritica" i comuni sono pertanto tenuti a verificare i contenuti nel piano di emergenza vigente, tramite il confronto con la cartografia delle aree allagabili del PGRA, e se del caso, prevederne opportuni aggiornamenti.

E' necessario contemplare tutti gli scenari alluvionali del PGRA, graduati in: alluvione frequente, alluvione poco frequente e alluvione rara.

Occorre inoltre utilizzare le informazioni associate, ove disponibili, ed in particolare: portata, velocità della corrente e altezze idriche (rif. documento PGRA "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" – Marzo 2016, e dati relativi ai rilievi LIDAR utilizzati per la delimitazione delle aree allagabili nel PGRA).

Su eventi alluvionali recenti, le informazioni disponibili alla scala locale, che non siano rappresentate nel PGRA, devono essere utilizzate per la definizione dello scenario di evento ed inserite anche nel quadro conoscitivo del PGT, che a sua volta, secondo le procedure già presenti nelle Norme di Attuazione del PAI aggiornerà il quadro conoscitivo del PAI e del PGRA.

Le aree allagabili devono essere riferite ai rispettivi corsi d'acqua che determinano l'alluvione, per poter identificare idonei precursori di evento.

Trattandosi di rappresentazioni di tipo statico, le aree allagabili devono essere integrate anche con le informazioni relative alla dinamica dell'evento, che influenzano tempi e modalità di attivazione della risposta locale.

Si deve inoltre tener conto dei livelli di criticità per rischio idro-meteo, emessi giornalmente dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi, delle relative fasi operative minime associate e di idonei precursori di evento (soglie di criticità), da individuare alla scala locale, in coerenza con le indicazioni della Direttiva Regionale allertamento vigente (d.g.r. 4599/2015).

SCENARIO DI RISCHIO

Rispetto alla Direttiva regionale vigente e alle relative indicazioni operative, la ricognizione degli elementi compresi nello scenario di evento, presente nel PGRA, individua ulteriori categorie di esposti. I nuovi elementi desunti dalla cartografia del PGRA devono essere verificati alla scala comunale, e, se del caso, opportunamente recepiti ed integrati negli scenari di rischio del piano di emergenza vigente.

Il PAI prevede inoltre approfondimenti su impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, su aziende a rischio di incidente rilevante, su impianti con materiali radioattivi, nonché su infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili. Per la verifica alla scala comunale degli elementi esposti, di cui sopra, si devono utilizzare gli esiti delle valutazioni del rischio condotte sull'edificato esistente nell'ambito del PGT, nonché gli analoghi approfondimenti condotti dai gestori degli impianti e delle infrastrutture citate.

MODELLO DI INTERVENTO

Gli aggiornamenti degli scenari di evento e di rischio comportano l'aggiornamento del modello di intervento.

Particolare attenzione deve essere posta alla verifica dell'esposizione al rischio alluvione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza, in coerenza con le indicazioni operative firmate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 31 marzo 2015 contenenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza" nonché con le norme urbanistiche vigenti e i vincoli previsti nel PGT.

La cartografia del rischio del PGRA, graduata in quattro classi crescenti di rischio (moderato, medio, elevato e molto elevato), può essere utile per una verifica del modello di intervento e per definire le priorità operative.

Le fasi operative del piano di emergenza comunale di protezione civile devono essere coerenti con le indicazioni operative firmate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 10 febbraio 2016 contenenti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile" e allegati, nonché con le indicazioni di cui alla Direttiva regionale allertamento vigente (d.g.r. 4599/2015).

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

La comunicazione del piano di emergenza comunale è strategica per aumentare nei cittadini la coscienza del livello di rischio a cui sono esposti ed è necessaria per dare maggiore efficacia al piano di emergenza stesso: l'informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali di una concreta politica di riduzione del rischio. L'informazione dovrà fornire indicazioni precise sui comportamenti che i cittadini devono adottare dentro e fuori dalla propria abitazione o in altro luogo.

La comunicazione ai cittadini ha l'obiettivo di informare in merito ai seguenti temi:

- servizio comunale di protezione civile, la sua organizzazione e struttura;
- rischi a cui i cittadini sono esposti;
- con quale mezzo e in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi durante un evento;
- comportamenti da tenersi prima, durante e dopo un evento.

La comunicazione deve essere rivolta prioritariamente agli abitanti che vivono nelle aree esposte alle alluvioni, e deve coinvolgere comunque tutti coloro che frequentano e transitano presso le aree esposte al rischio.

Le iniziative di comunicazione del piano di emergenza e la periodicità con cui sono attuate da parte del comune devono essere esplicitate nel piano stesso, in particolare si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune possibili iniziative, da potersi attuare anche con il coinvolgimento del volontariato di protezione civile:

- campagne periodiche di buone pratiche di protezione civile;
- incontri pubblici periodici con la cittadinanza e con le scuole;
- pubblicazione in formati divulgativi del piano comunale di emergenza di protezione civile sui siti internet istituzionali;
- esercitazioni sui rischi individuati dal piano comunale di emergenza di protezione civile che coinvolgano la popolazione esposta;
- cartellonistica informativa per le fasi comportamentali e per la segnalazione delle aree di emergenza;
- stampa e diffusione di brochure informative da distribuire nei luoghi di maggiore passaggio/affollamento e da divulgare anche tramite siti internet istituzionali.

6. LA NUOVA CARTA PAI – PGRA

Nel momento in cui i comuni procedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici predispongono una carta PAI-PGRA nella quale tracciano, alla scala dello strumento urbanistico ed utilizzandone la medesima base topografica, tutti gli elementi che derivano dal recepimento alla scala comunale dei contenuti del PAI e del PGRA, incluse le eventuali modifiche proposte, ed in particolare:

- Fasce fluviali PAI tracciate alla scala dello strumento urbanistico comunale con gli aggiustamenti morfologici operati ai sensi dell'art. 27 delle N.d.A. del PAI;
- Aree allagabili sui corsi d'acqua principali, classificate come RP-P3, RP-P2 e RP-P1;
- Aree allagabili su reticolo secondario collinare e montano, classificate secondo la legenda dell'Elaborato 2 del PAI;
- Altri fenomeni di dissesto (frane, valanghe, RME per frana e valanga) classificati secondo la legenda dell'Elaborato 2 del PAI;
- Aree allagabili sul reticolo di pianura, classificate come RSP-P3, RSP-P2 (reticolo consortile) e RSP-P3, RSP-P2 (reticolo naturale);
- Aree allagabili sui laghi, classificate come ACL-P3, ACL-P2 e ACL-P1

Le perimetrazioni vigenti dell'Elaborato 2 sono quelle presenti nel Geoportale della Lombardia. Nel caso si rilevassero errori o difformità, queste devono essere segnalate nell'ambito della carta PAI-PGRA.

In Allegato 6 si riporta lo schema di legenda che deve essere utilizzato in tale carta, mentre in Allegato 7 si fornisce la struttura dei relativi shapefile.

7. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELLA D.G.R. 21 DICEMBRE 2001, N. 7/7582 (DESTINATE ALLE PROVINCE)

Le province, nelle more dell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, nell'ambito delle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al proprio PTCP sono tenute a verificare che il Comune abbia tenuto conto del PGRA e abbia seguito le indicazioni formulate con le presenti disposizioni.

BOLZA

ALLEGATO 1 - CARTOGRAFIA DELLE AREE ALLAGABILI

La cartografia ufficiale delle aree allagabili del PGRA interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare alla quale i Comuni devono fare riferimento è costituita dalle *Mappe della pericolosità* aggiornate al 2015, pubblicate sul GEOPortale della Lombardia e visualizzabili attraverso il Servizio di Mappa denominato **Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015**.

Il servizio di mappa si apre con le seguenti modalità:

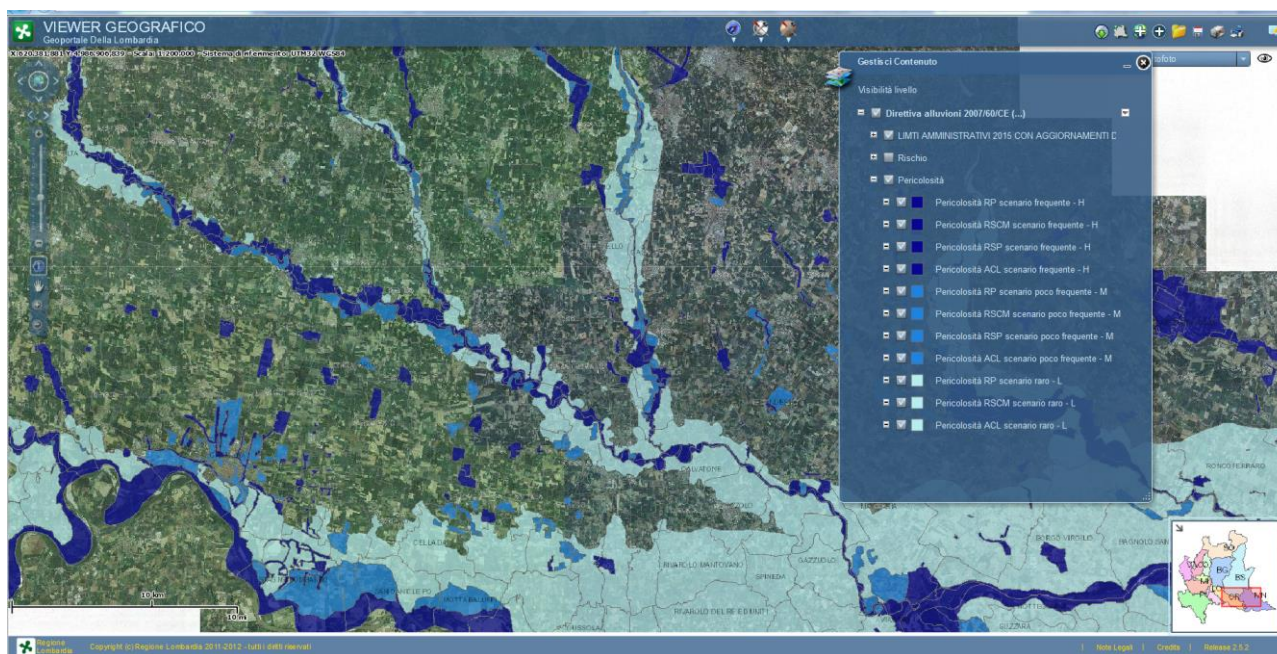
- accedere al "GEOPortale della Lombardia" effettuando una ricerca con tale nome da qualsiasi browser oppure digitando il seguente indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it
- tramite l'apposita stringa di ricerca, presente nella home page, digitare "direttiva alluvioni";

- tra i prodotti trovati attraverso la ricerca, scegliere Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015;

- attraverso le tre icone presenti nella barra azzurra è possibile:
 - o aprire la mappa (📍)
 - o scaricare i dati vettoriali (↓)
 - o aprire un documento che aiuta ad utilizzare il dato (📄).

Visualizzazione della mappa ()

- all'apertura della mappa, nella finestra "Gestisci il contenuto" espandere la legenda agendo sul "+" posto alla sinistra del nome del Servizio di mappa;
- espandere con le medesime modalità il livello informativo relativo alla Pericolosità, in questo modo si potrà agire, visualizzando o meno, i diversi livelli informativi presenti, corrispondenti agli scenari di pericolosità H, M e L per i quattro diversi ambiti territoriali (RP – Reticolo Principale, RSCM – Reticolo Secondario Collinare e Montano, RSP – Reticolo Secondario di Pianura, ACL – Aree Costiere Lacuali)
- è possibile accendere ed espandere, seguendo le medesime modalità, anche i livelli informativi relativi alle mappe di rischio



Download dei dati vettoriali ()

Tutti i dati visualizzati nel servizio di mappa sono scaricabili in formato vettoriale (shapefile) attraverso il servizio di Download del GEOPortale, al quale si accede tramite la ricerca descritta in precedenza o direttamente dalla Home page del GEOPortale. In particolare sono a disposizione, per l'intera regione:

- 1) gli shapefile della pericolosità, distinti nei 4 ambiti territoriali: Reticolo Principale (RP), Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM), Reticolo Secondario di Pianura (RSP), Aree Costiere Lacuali (ACL);
- 2) gli shapefile del rischio, distinti in puntuale, lineare e areale con abitanti.

Ogni shapefile della pericolosità contiene le aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità/probabilità di evento: H (frequente), M (poco frequente) e L (raro). Nello specifico, gli shapefile degli ambiti RP, RSCM e ACL contengono gli scenari H, M e L, mentre lo shapefile dell'ambito RSP contiene gli scenari H e M; tale impostazione è prevista dalle specifiche di riferimento per la realizzazione delle mappe.

Nel viewer geografico del Geoportale gli shapefile sono stati sovrapposti tra di loro in modo da rappresentare correttamente il fenomeno, ossia con lo scenario H al di sopra degli scenari MeLe con lo scenario M, a sua volta, al di sopra dello scenario L.

Lo shapefile del rischio areale presenta una caratteristica analoga, anch'essa determinata dalle specifiche di riferimento; infatti, al suo interno sono presenti le aree per tutte le 4 classi di rischio (R4 - molto elevato, R3 - elevato, R2 - medio, R1 - moderato o nullo).

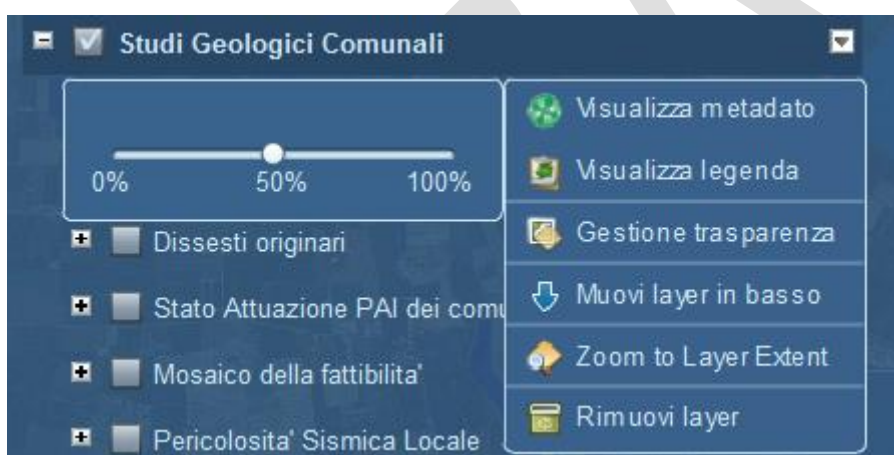
Suggerimenti per l'uso

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni fornite nel presente documento, si suggerisce, una volta aperto il servizio di mappa Direttiva Alluvioni – Revisione 2015, di:

- 3) aggiungere il Servizio di Mappa "Studi Geologici comunali" utilizzando l'apposito strumento

 posto nella barra in alto del viewer  digitando "Studi geologici" e scegliendo l'opzione "aggiungi";

- 4) espandere il menu con la funzione "+" ed attivare, oltre al livello "Dissesti vigenti", anche il livello "Fasce fluviali". In questo modo saranno visibili le perimetrazioni PAI (tutte, non solo quelle relative ai fenomeni alluvionali) contenute nell'Elaborato 8 "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali", nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" – Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto" e nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" così come aggiornati secondo quanto sopraesposto. Sarà inoltre più agevole visualizzare le differenze tra perimetrazioni PAI vigenti e delimitazioni introdotte con il PGRA;
- 5) eventualmente, agendo sulla freccia verso il basso a lato del nome di ogni livello informativo, è possibile agire sulla trasparenza per vedere meglio le sovrapposizioni.



ALLEGATO 2 – AMBITO TERRITORIALE RP - RETICOLO PRINCIPALE (RP) - ELENCO CORSI D'ACQUA FACENTI PARTE DELL'AMBITO CON L'INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI FASCE FLUVIALI NEL PAI

Fiume	Fasce fluviali PAI	Aree allagabili	Tempi di ritorno associati alle frequenze previste dalla Direttiva Alluvioni		
			H (o P3)	M (o P2)	L (o P1)
Adda sottolacuale	X	X	20	200	500
Adda sopralacuale	X	X	20	200	500
Agogna	X	X	20	200	500
Arno	X	X	20	200	500
Bozzente		X	10	100	500
Brembo	X	X	20	200	500
Cherio		X	10	200	500
Chiese	X	X con aggiunta tratto da Roè Volciano a Lavenone	20	200	500
Garbogera		X	10	100	500
Garza		X	10	200	500
Guisa		X	10	100	500
Lambro	X	X	20	200	500
Lambro meridionale		X	10	100	500
Lura		X	10	100	500
Mella	X	X	20	200	500
Mera	X	X	20	200	500
Mincio	X	X	20	200	500
Molgora		X	10	100	500
Nirone		X	10	100	500
Olona	X	X	10	100	500
Olona meridionale		X	10	100	500
Oglio sopralacuale	X	X	20	200	500
Oglio sottolacuale	X	X	20	200	500
Pudiga		X	10	100	500
Rile	X	X	20	200	500
Secchia	x	X	20	200	500

Serio	X	X con aggiunta tratto da Nembro a Parre	20	200	500
Sesia	X	X	20	200	500
Seveso		X	10	100	500
Tenore	X	X	20	200	500
Ticino	X	X	20	200	500
Trobbia		X	10	200	500

BOLZA

ALLEGATO 3 – ELENCO COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO RSCM

Da completare con elenco o riunire in un unico allegato con elenco di tutti i comuni lombardi e con l'indicazione di tutti gli ambiti territoriali che interessano i rispettivi territori.

Elenco comuni dell'ambito RSCM con perimetrazioni in più rispetto a quelle contenute nell'Elaborato 2 del PAI

Comuni con nuove delimitazioni di aree allagabili derivanti da studi di sottobacino idrografico realizzati nei bacini dei seguenti corsi d'acqua Torrente Versa, Torrente Scuropasso, Torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa

Comuni con nuove delimitazioni di aree allagabili derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2014 che hanno coinvolto gli affluenti del T. Seveso ed in particolare il sottobacino del Certesa (T. Certesa, R. Vecchia e R. Borromea) che interessano i comuni di Arosio, Carugo, Mariano Comense e Meda.

Comuni con nuove delimitazioni di aree allagabili segnalate dai Comuni nell'ambito del percorso partecipativo (**comuni di Paitone e Nuvolento**).

ALLEGATO 4 – ELENCO COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO RSP

Elenco da fare (come differenza tra intera regione e comuni inseriti nell'ambito RSCM) o riunire in un unico allegato con elenco di tutti i comuni lombardi e con l'indicazione di tutti gli ambiti territoriali che interessano i rispettivi territori.

Elenco comuni dell'ambito RSP per i quali le perimetrazioni delle aree allagabili sono state tratte dalla componente geologica dei PGT

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
016011	ARCENE	BERGAMO
016020	BARIANO	BERGAMO
016053	CARAVAGGIO	BERGAMO
016063	CASTEL ROZZONE	BERGAMO
016076	CIVIDATE AL PIANO	BERGAMO
016123	LALLIO	BERGAMO
016126	LEVARESETE	BERGAMO
016142	MOZZANICA	BERGAMO
016167	POGNANO	BERGAMO
016207	STEZZANO	BERGAMO
016232	VERDELLINO	BERGAMO
016233	VERDELLO	BERGAMO
017001	ACQUAFREDDA	BRESCIA
017008	AZZANO MELLA	BRESCIA
017009	BAGNOLO MELLA	BRESCIA
017013	BASSANO BRESCIANO	BRESCIA
017020	BORG SAN GIACOMO	BRESCIA
017037	CAPRIANO DEL COLLE	BRESCIA
017080	GOTTOLENGO	BRESCIA
017093	LONGHENA	BRESCIA
017099	MAIRANO	BRESCIA
017113	MONTICHIARI	BRESCIA
017130	PADERNO FRANCIACORTA	BRESCIA
017133	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BRESCIA
017147	PONCARALE	BRESCIA
017138	SAN PAOLO	BRESCIA
017173	SAN ZENO NAVIGLIO	BRESCIA
017179	SIRMIONE	BRESCIA
017186	TORBOLE CASAGLIA	BRESCIA
017190	TRENZANO	BRESCIA
013227	TURATE	COMO
019001	ACQUANEGRA CREMONESE	CREMONA
019002	AGNADELLO	CREMONA
019010	CAMISANO	CREMONA
019015	CAPRALBA	CREMONA
019041	DOVERA	CREMONA
019045	GABBIONETA BINANUOVARESE	CREMONA
019082	RIPALTA GUERINA	CREMONA
019088	SAN BASSANO	CREMONA
019102	SPINO D'ADDA	CREMONA
098005	BORG SAN GIOVARESENNI	LODI
098006	BREMBIO	LODI

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
098010	CASALPUSTERLENGO	LODI
098015	CASTIRAGA VIDARDO	LODI
098019	CODOGNO	LODI
098020	COMAZZO	LODI
098023	CORNOVECCHIO	LODI
098026	FOMBIO	LODI
098029	GUARDAMIGLIO	LODI
098036	MARUDO	LODI
098038	MELETI	LODI
098049	SAN ROCCO AL PORTO	LODI
098050	SANT'ANGELO LODIGIANO	LODI
098051	SANTO STEFANO LODIGIANO	LODI
108010	BOVISIO MASCIAGO	MONZA E BRIANZA
108019	CESANO MADERNO	MONZA E BRIANZA
108025	LAZZATE	MONZA E BRIANZA
108031	MEZZAGO	MONZA E BRIANZA
108032	MISINTO	MONZA E BRIANZA
108055	RONCELLO	MONZA E BRIANZA
015014	BASIANO	MILANO
015055	CASARILE	MILANO
015106	GESSATE	MILANO
015110	GREZZAGO	MILANO
015114	INZAGO	MILANO
015116	LAINATE	MILANO
015136	MASATE	MILANO
015139	MEDIGLIA	MILANO
015150	MORIMONDO	MILANO
015185	RODANO	MILANO
015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO
015219	TREZZANO ROSA	MILANO
015236	VERNATE	MILANO
015247	ZIBIDO SAN GIACOMO	MILANO
020003	BAGNOLO SAN VITO	MANTOVA
020011	CASALOLDO	MANTOVA
020012	CASALROMANO	MANTOVA
020015	CASTEL GOFFREDO	MANTOVA
020019	CERESARA	MANTOVA
020023	FELONICA	MANTOVA
020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA
020026	GOITO	MANTOVA
020027	GONZAGA	MANTOVA
020031	MARCARIA	MANTOVA
020041	PIUBEGA	MANTOVA
020042	POGGIO RUSCO	MANTOVA
020048	REDONDESCO	MANTOVA
020051	RODIGO	MANTOVA
020053	ROVERBELLA	MANTOVA
020061	SERMIDE	MANTOVA
020070	VOLTA MANTOVANA	MANTOVA
018002	ALBAREDO ARNABOLDI	PAVIA
018003	ALBONESE	PAVIA
018010	BASTIDA DE' DOSSI	PAVIA

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
018033	CASEI GEROLA	PAVIA
018047	CERVESINA	PAVIA
018048	CHIGNOLO PO	PAVIA
018055	CORNALE	PAVIA
018060	CURA CARPIGNANO	PAVIA
018061	DORNO	PAVIA
018108	PANCARANA	PAVIA
018115	PINAROLO PO	PAVIA
018116	PIZZALE	PAVIA
018118	PORTALBERA	PAVIA
018139	SANTA CRISTINA E BISSONE	PAVIA
018162	TRAVARESECO` SICCOMARIO	PAVIA
012005	ARSAGO SEPRIO	VARESE
012012	BESNATE	VARESE
012033	CARNAGO	VARESE
012036	CASALE LITTA	VARESE
012047	CASTRONNO	VARESE
012050	CISLAGO	VARESE
012057	CROSIO DELLA VARESELLE	VARESE
012079	GORLA MINORE	VARESE
012082	INARZO	VARESE
012091	LOZZA	VARESE
012107	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VARESE
012123	SOMMA LOMBARDO	VARESE
012126	TERNATE	VARESE
012130	UBOLDO	VARESE
012136	VENEGONO INFERIORE	VARESE
012137	VENEGONO SUPERIORE	VARESE

ALLEGATO 5 – AMBITO TERRITORIALE ACL

Elenco comuni interessati da perimetrazioni dell'ambito ACL

Elenco da fare (come differenza tra intera regione e comuni inseriti nell'ambito RSCM) o riunire in un unico allegato con elenco di tutti i comuni lombardi e con l'indicazione di tutti gli ambiti territoriali che interessano i rispettivi territori.

Metodologia per la perimetrazione delle aree allagabili lacuali (ambito territoriale ACL) con dati di riferimento per le tre piene

Lago Maggiore, Lago di Como, Lago d'Iseo, Lago di Garda

I dati relativi al solo periodo regolato, forniti dagli enti regolatori, sono stati elaborati da ARPA Lombardia con la distribuzione GEV (*Generalized Extreme Value*) e sono poi state individuate le soglie corrispondenti ai tempi di ritorno di 15 e 100 anni. Per individuare il massimo storico registrato sono stati invece considerati anche i dati del periodo pre-regolazione, in un'ottica cautelativa. I valori ottenuti sono stati sommati alle quote dello zero idrometrico corrispondente quotato da ARPA Lombardia (geoide di riferimento: Italgeo 1999) al fine di ottenere i livelli lacuali corrispondenti.

Lago (idrometro)	Quota zero idrometrico in metri s.l.m. (geoide Italgeo 1999)	Soglie individuate in metri – livello lacuale in metri s.l.m.		
		TR 15	TR 100	massimo storico registrato
Maggiore (Sesto Calende)	193,052	3,61 – 196,662	5,07 – 198,122	6,84 – 199,892
Como (Malgrate)	197,527	2,41 – 199,937	3,09 – 200,617	3,97 – 201,497
Iseo (Sarnico)	185,335	1,35 – 186,685	1,67 – 187,005	1,975 – 187,310
Garda (Peschiera)	64,027	1,58 – 65,607	1,65 – 65,677	2,12 – 66,147

Lago d'Idro

Sono stati utilizzati i livelli lacuali forniti dall'ente regolatore, riferiti allo "Scenario attuale" per l'idrometro di Idro (rif. "Studio della laminazione del lago d'Idro"), sottraendo il valore di 1,910 metri come correzione rispetto alla quotatura dello zero idrometrico eseguita da ARPA (geoide di riferimento: Italgeo 1999).

Livello lacuale in m s.l.m.		
TR 15	TR 100	TR 1000 (max)
368,290	369,030	370,090

Lago di Varese

Sono state utilizzate le perimetrazioni del Programma di Previsione e Prevenzione di 2° livello della Provincia di Varese.

Lago di Lugano

Sono stati utilizzati i livelli forniti dal Canton Ticino, riferiti a due idrometri: Ponte Tresa, rappresentativo del lago omonimo, e Melide, rappresentativo dei bacini nord e sud del lago.

Idrometro	Livello lacuale in metri s.l.m.
-----------	---------------------------------

	TR 15	TR 100	massimo storico registrato
Ponte Tresa	271,43	271,74	272,92
Melide	271,51	271,97	273,15

Aree allagabili

Ad esclusione del lago di Varese, per il quale sono state utilizzate le perimetrazioni esistenti, le aree allagabili sono state ottenute riportando sui DTM disponibili, mediante operazioni GIS, i livelli lacuali ottenuti.

BOLZA

ALLEGATO 6 – SCHEMA DI LEGENDA DELLA CARTA PAI-PGRA

Tipo di dissesto idraulico e idrogeologico	Perimetrato con rappresentazione areale	Individuato con rappresentazione lineare	Individuato con rappresentazione puntuale	CODICE RGB
DISSESTI CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO MONTANO (ELABORATO 2 PAI E AMBITO RSCM PGRA)				
Frane				
Area di frana attiva (Fa)				230 0 0
CODICE LEGENDAPAI	111		114	
Area di frana Quiescente (Fq)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	112		115	
Area di frana Stabilizzata (Fs)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	113		116	
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua				
Area a pericolosità molto elevata (Ee)				230 0 0
CODICE LEGENDAPAI	211	214		
Area a pericolosità elevata (Eb)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	212	215		
Area a pericolosità media o moderata (Em)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	213	216		
Trasporto in massa sui conoidi				
Area di conoide attivo non protetta (Ca)				255 0 0
CODICE	311			

LEGENDAPAI				
Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	312			
Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	313			
Valanghe				
Area a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)				230 0 0
CODICE LEGENDAPAI	411	413		
Area a pericolosità media o modesta (Vm)				255 127 127
CODICE LEGENDAPAI	412	414		
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (ALLEGATO 4.1 ALL'ELABORATO 2 DEL PAI)				
Frana - Zona 1				163 255 115
CODICE LEGENDAPAI	121			
Frana - Zona 2				163 255 115
CODICE LEGENDAPAI	122			
Esondazioni - Zona 1				76 230 0
CODICE LEGENDAPAI	221			
Esondazioni - Zona 2				76 230 0
CODICE LEGENDAPAI	222			
Esondazioni - Zona I				76 230 0

CODICE LEGENDAPAI	223			
Esondazioni – Zona B- Pr				76 230 0
CODICE LEGENDAPAI	224			
Conoidi – Zona 1				56 168 0
CODICE LEGENDAPAI	321			
Conoidi – Zona 2				56 168 0
CODICE LEGENDAPAI	322			
Valanghe – Zona 1				168 168 0
CODICE LEGENDAPAI	421			
Valanghe – Zona 2				168 168 0
CODICE LEGENDAPAI	422			
FASCE FLUVIALI (ELABORATO 8 PAI)				
Limite fascia A		— — — —		
CODICE LEGENDAPAI		001		
Limite fascia B		————		
CODICE LEGENDAPAI		002		
Limite fascia B di progetto		• • •		
CODICE LEGENDAPAI		003		
Limite fascia C		—•—•—•—		
CODICE LEGENDAPAI		004		
AREE ALLAGABILI PGRA				
Ambito territoriale RP				
Area P3				9 9 145
CODICE LEGENDAPAI	511			
Area P2				31 131 224
CODICE LEGENDAPAI	512			

Area P1				182 237 240
CODICE LEGENDAPAI	513			
Ambito territoriale RSCM				
Area P3				76 0 115
CODICE LEGENDAPAI	611			
Area P2				197 0 255
CODICE LEGENDAPAI	612			
Area P1				232 190 255
CODICE LEGENDAPAI	613			
Ambito territoriale RSP – reticolo naturale				
Area P3				38 115 0
CODICE LEGENDAPAI	711			
Area P2				85 255 0
CODICE LEGENDAPAI	712			
Area P1				233 255 190
CODICE LEGENDAPAI	713			
Ambito territoriale RSP – reticolo consortile				
Area P3				112 168 0
CODICE LEGENDAPAI	811			
Area P2				152 230 0
CODICE LEGENDAPAI	812			
Area P1				209 255 115
CODICE LEGENDAPAI	813			
Ambito territoriale ACL				
Area P3				168 168 0
CODICE LEGENDAPAI	911			
Area P2				255 255 0

CODICE LEGENDAPAI	912			
Area P1				255 255 190
CODICE LEGENDAPAI	913			

BOLZA

ALLEGATO 7 – STRUTTURA DEGLI SHAPE FILE RELATIVI ALLA CARTA PAI-PGRA

Livello informativo PAI-PGRA

Definizione:

Questo livello informativo deve essere consegnato a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico, sulla base delle presenti disposizioni.

Il livello informativo è costituito da 3 componenti distinte che verranno descritte nel dettaglio successivamente:

- PAI – PGRA poligonale (D_AGG_PG)
- PAI – PGRA lineare (D_AGG_PL)
- PAI – PGRA puntuale (D_AGG_PT)

Layer informativo: **PAI – PGRA**

ShapeFile: **D_AGG_PG_PGRA.shp** (sostituisce il precedente shape D_AGG_PG.shp)

Shape **Polygon**

Tabella **D_AGG_PG_PGRA.DBF**

Campi

OBJECTID	10	N
FIDE	18	N (5 decimal)
ISTAT	6	C
LEGENDAPAI	18	N (5 decimal)

Descrizione dei valori dei campi

OBJECTID

Campo di sistema

FIDE

Codice identificativo univoco del poligono

ISTAT

Codice istat del comune cui appartiene il poligono

LEGENDAPAI

Descrizione in base alla legenda PAI – PGRA

111 Fa - FRANE: Area di frana attiva

112 Fq - FRANE: Area di frana quiescente

113 Fs - FRANE: Area di frana stabilizzata

121 Frana zona 1

122 Frana zona 2

211 Ee - ESONDAZIONI: Area a pericolosità molto elevata

212 Eb - ESONDAZIONI: Area a pericolosità elevata

213 Em - ESONDAZIONI: Area a pericolosità media o moderata

221 Esondazione zona 1

222 Esondazione zona 2

223 Esondazione zona I

224 Esondazione zona B,pr

311 Ca - CONOIDI: Area di conoide attivo non protetta

312 Cp - CONOIDI: Area di conoide attivo non parzialmente protetta

313 Cn - CONOIDI: Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta

321 Conoide zona 1
322 Conoide zona 2
411 Va - VALANGHE: Area a pericolosità molto elevata o elevata
412 Vm - VALANGHE: Area a pericolosità media o modesta
421 Valanga zona 1
422 Valanga zona 2

511 Ambito territoriale RP Area P3
512 Ambito territoriale RP Area P2
513 Ambito territoriale RP Area P1
611 Ambito territoriale RSCM Area P3
612 Ambito territoriale RSCM Area P2
613 Ambito territoriale RSCM Area P1
711 Ambito territoriale RSP – reticolo naturale Area P3
712 Ambito territoriale RSP – reticolo naturale Area P2
713 Ambito territoriale RSP – reticolo naturale Area P1
811 Ambito territoriale RSP – reticolo consortile Area P3
812 Ambito territoriale RSP – reticolo consortile Area P2
813 Ambito territoriale RSP – reticolo consortile Area P1
911 Ambito territoriale ACL Area P3
912 Ambito territoriale ACL Area P2
913 Ambito territoriale ACL Area P1

Regole sulla compilazione dei campi

- Tutti i campi devono essere compilati
- Sono ammesse sovrapposizioni di poligoni

ShapeFile: **D_AGG_PL_PGRA.shp** (sostituisce il precedente shape D_AGG_PL.shp)

Shape **Line**

Tabella **D_AGG_PL_PGRA.DBF**

Campi

OBJECTID	10	N
FIDE	18	N (5 decimal)
ISTAT	6	C
LEGENDAPAI	18	N (5 decimal)

Descrizione dei valori dei campi

OBJECTID

Campo di sistema

FIDE

Codice identificativo univoco

ISTAT

Codice istat del comune cui appartiene

LEGENDAPAI

Descrizione in base alla legenda PAI – PGRA

214 Ee - ESONDAZIONI: Area a pericolosità molto elevata
215 Eb - ESONDAZIONI: Area a pericolosità elevata
216 Em - ESONDAZIONI: Area a pericolosità media o moderata
413 Va - VALANGHE: Area a pericolosità molto elevata o elevata

414 Vm - VALANGHE: Area a pericolosità media o modesta
 001 Fascia A
 002 Fascia B
 003 Fascia B di progetto
 004 Fascia C

Regole sulla compilazione dei campi

- Tutti i campi devono essere compilati
- Sono ammesse sovrapposizioni di linee

ShapeFile: **D_AGG_PT_PGRA.shp** (sostituisce il precedente shape D_AGG_PT.shp)

Shape **Point**

Tabella **D_AGG_PT_PGRA.DBF**

Campi

OBJECTID	10	N
FIDE	18	N (5 decimal)
ISTAT	6	C
LEGENDAPAI	18	N (5 decimal)

Descrizione dei valori dei campi

OBJECTID

Campo di sistema

FIDE

Codice identificativo univoco

ISTAT

Codice istat del comune cui appartiene

LEGENDAPAI

Descrizione in base alla legenda PAI – PGRA

114 Fa - FRANE: frana attiva

115 Fq - FRANE: frana quiescente

116 Fs - FRANE: frana stabilizzata

Regole sulla compilazione dei campi

- Tutti i campi devono essere compilati
- Sono ammesse sovrapposizioni di oggetti

ALLEGATO 8 – NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE ALLEGATO 15 D.G.R. 2616/2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/I sottoscritto/i.....
nata/o a il.....
residente a
in via n.
iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione..... n
incaricato/i dal Comune di (prov.....)
con Det./Del. n del.....

Il/I sottoscritto/i.....
nata/o a il.....
residente a
in via n.
iscritto all'Ordine degli Ingegneri¹⁴ della Provincia n.
incaricato/i dal Comune di (prov.....)
con Det./Del. n del.....

☐ di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio realizzata nell'anno..... da e successivamente aggiornata nell'anno da relativamente ai seguenti aspetti:

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

☐ di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica;

☐ di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi degli allegati 2 e 3 dei citati criteri;

☐ di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell'allegato 4 dei citati criteri;

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/ 2000 e che, inoltre, qualora dal

¹⁴La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'Ingegnere incaricato ogni qualvolta venga redatto uno studio di approfondimento ai sensi dell'Allegato 4 dei "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12".

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

- ☐ di aver redatto lo studio/gli studi di cui sopra conformemente ai vigenti "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12", affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti;
- ☐ di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali;
- ☐ di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 1 dei citati criteri;

oppure

- ☐ di aver assegnato una classe di fattibilità geologica **diversa** rispetto a quella indicata nella Tabella 1 dei citati criteri per i seguenti ambiti;

- ☐ ambito 1

.....
per i seguenti motivi.....
.....

- ☐ ambito 2
per i seguenti motivi.....
.....

- ☐ ambito 3
per i seguenti motivi.....
.....

- ☐ ambito 4
per i seguenti motivi.....
.....

DICHIARA INOLTRE

- ☐ che lo studio redatto propone aggiornamenti ☐ parziali / ☐ globali al quadro del dissesto contenuto nell'Elaborato 2 del PAI ☐ vigente / ☐ derivante da una precedente proposta di aggiornamento;
- ☐ che lo studio redatto propone la ripermimetrazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato identificata con il n..... nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI;

- ☐ che lo studio redatto propone modifiche/aggiornamenti alle aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- ☐ che lo studio contiene il tracciamento alla scala locale delle Fasce fluviali vigenti nel PAI;
- ☐ che non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI-PGRA in quanto lo studio non propone aggiornamenti alla cartografia del PAI e del PGRA/ non esistono sul territorio comunale aree in dissesto idrogeologico/idraulico;
- ☐ che lo studio redatto propone aggiornamenti ☐ globali / ☐ parziali al mosaico della fattibilità geologica in quanto ☐ prima versione dello studio geologico comunale / ☐ aggiornamento del precedente studio geologico comunale;

ASSEVERA

(per tutte le varianti al P.G.T.)

- ☐ la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio;
- ☐ la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.